CAMERA DEI DEPUTATI N. **2249**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ILARIA FONTANA, AURIEMMA, BARZOTTI, CHERCHI, SERGIO COSTA, FEDE, FERRARA, L'ABBATE, MORFINO, PAVANELLI, PELLEGRINI, QUARTINI, TORTO

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, in materia di bonifica di siti contaminati, nonché disposizioni per la riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici provocato da sostanze polifluoroalchiliche e perfluoroalchiliche

Presentata il 14 febbraio 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Nel corso degli ultimi decenni il tema della bonifica dei siti inquinati ha assunto sempre più un ruolo primario nel perseguimento degli obiettivi legati alla transizione ecologica del Paese, unendo, in un solo tema, questioni cruciali quali la qualità dei suoli, la qualità delle risorse idriche, la salute pubblica e l'industrializzazione.

La modifica agli articoli 9 e 41 della Costituzione, avvenuta nel corso della passata legislatura, si deve tradurre in approcci legislativi che dovranno valutare l'effetto delle misure adottate nell'interesse delle future generazioni e in iniziative economiche che non arrechino danno alla salute e all'ambiente. Queste modifiche costituzionali rappresentano non soltanto il punto di arrivo di una sintesi complessa tra sviluppo, ambiente e salute nel segno dell'equità intergenerazionale, ma anche un punto di partenza per costruire su paradigmi nuovi gli strumenti che aiuteranno il Paese nel percorso di transizione ecologica e a bilanciare meglio le funzioni di sviluppo e di governo del territorio.

Il nostro Paese si trova, purtroppo, ad affrontare le conseguenze di attività antropiche che, ancora oggi, continuano a contaminare aree molto estese, tra siti industriali dismessi, vecchie discariche abusive ed attività illecite. Per fronteggiare tali cri-

ticità è necessario intervenire su più fronti, attraverso una migliore regolamentazione degli interventi e degli incentivi per facilitare gli investimenti di chi propone delle attività in linea con gli obiettivi di transizione ecologica, ma anche agendo in prospettiva futura al fine di garantire tempistiche certe, sia nel miglioramento continuo dello stato delle matrici ambientali, sia nel precostituire le condizioni per addivenire, nel medio e nel lungo periodo, alla conclusione dei lunghi procedimenti di bonifica evitando così che vengano ereditati dalle prossime generazioni.

Occorre quindi ricordare che la collaborazione tra pubblico e privato in materia di bonifiche svolge un ruolo fondamentale nell'ottica di aiutare coloro che, pur non essendo responsabili di alcuna contaminazione, intendano investire in aree da recuperare. Risponde a tale finalità la modifica prevista dall'articolo 1 della presente proposta di legge, che, agendo sulla riduzione delle garanzie finanziare da presentare in sede di autorizzazione integrata ambientale (AIA), intende incentivare e promuovere il recupero delle aree da bonificare.

Sul piano di una migliore regolamentazione volta a ridurre e se possibile annullare l'immissione attraverso gli scarichi di sostanze polifluoroalchiliche e perfluoroalchiliche nelle risorse idriche, e in particolare in quelle destinate, in via diretta o indiretta, al consumo umano, la presente proposta di legge prevede, all'articolo 2, il ricorso a un decreto interministeriale per la definizione delle tipologie e dei limiti di concentrazione per ciascuna tipologia di parametro singolarmente considerato, nonché il valore somma per categorie di parametri individuati dal medesimo decreto.

Una mappatura delle aree caratterizzate da valori di fondo naturale superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) è inoltre necessaria per integrare le rilevazioni effettuate da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sui siti di loro competenza ovvero gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso disciplinati da queste con appositi piani, così come definito dall'articolo 239 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'articolo 3 della presente proposta di legge intende integrare tali informazioni consentendo di addivenire, con l'ausilio dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), ad una mappatura della qualità dei suoli.

Circa le aree di competenza statale, è doveroso ribadire che gli attuali 42 Siti di interesse nazionale (SIN) coprono complessivamente 148.000 ettari, rappresentando lo 0,49 per cento della superficie del territorio italiano, a cui sommare i circa 77.000 ettari di aree contaminate in mare perimetrate all'interno dei SIN. A queste aree devono inoltre essere aggiunte quelle contaminate di competenza regionale: il secondo rapporto sullo stato delle bonifiche dei siti contaminati in Italia del 2023 dell'ISPRA ha censito oltre 46.000 ettari di superfici sottoposte a procedimenti di bonifica al 2021 su scala nazionale, con una forte flessione rispetto al 2020, ma che rappresenta ancora un dato significativo.

Le aree pubbliche all'interno dei SIN hanno spesso ricoperto un ruolo cruciale per la riuscita delle attività di bonifica, in quanto zone in cui i competenti organi dello Stato hanno spesso trovato difficoltà ad attuare le misure previste. Queste aree, pur essendo in alcuni casi una piccola parte del SIN ospitano spesso siti noti come sorgenti di inquinamento diffuso, divenendo così l'elemento chiave di tutte le altre azioni di ripristino da compiere insieme a quelle nelle aree private per le quali è stato accertato il responsabile della contaminazione. Per questo motivo è doveroso scongiurare che le variazioni dello *status* di aree all'interno dei SIN possa essere inteso come un mero atto burocratico, laddove invece bisognerebbe agire con elevata priorità. L'articolo 4 della presente proposta di legge definisce le procedure relative alle variazioni dei perimetri dei SIN, stabilendo le condizioni e le modalità affinché tali procedure siano rese possibili e assicurando al tempo stesso che nessun territorio da bonificare possa rimanere in questo stato senza una pianificazione ben definita degli interventi necessari per restituirlo alla comunità. Sempre in materia di

SIN, ulteriori modifiche sono previste nell'articolo 5 della presente proposta di legge che, modificando l'ambito di applicazione dell'articolo 252-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, incrementa la possibilità di ricorrere ad accordi di programma con soggetti non responsabili della contaminazione.

Gli interventi statali in materia di bonifica dei siti inquinati sono stati, nel tempo, realizzati con programmi che finanziavano azioni specifiche senza avere una prospettiva sul lungo periodo circa le priorità, i costi complessivi e le tempistiche necessarie per risanare le aree contaminate del nostro Paese. Questo è avvenuto tanto per le aree di diretta competenza statale, come i SIN, quanto per le aree nelle quali sono stati avviati procedimenti di bonifica da parte delle regioni e degli enti locali. La frammentazione degli interventi ha portato ad una cronica insufficienza di risorse, che si è manifestata nella programmazione degli interventi nei SIN e nell'assenza di cronoprogrammi dai quali poter desumere i tempi di completamento degli interventi di risanamento delle aree. A fronte di tale situazione, l'articolo 6 della presente proposta di legge intende strutturare gli interventi sui SIN e sugli interventi finanziati dallo Stato, come ad esempio i siti orfani. Con la definizione di obiettivi, indicatori di risultato, rapporti annuali e impegni a breve, medio e lungo termine sarà possibile stimare le risorse e i tempi necessari per gli interventi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 29-*sexies *del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di autorizzazione integrata ambientale*

1. Al comma 9-*septies* dell'articolo 29-*sexies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché specifiche e limitate riduzioni del medesimo importo per attività che prevedono il recupero di aree degradate o da bonificare per le quali il proponente non sia stato individuato quale responsabile dell'inquinamento stesso nell'ambito delle procedure di cui alla parte quarta, titolo V, del presente decreto ».

Art. 2.

(Misure per la riduzione dell'inquinamento da sostanze polifluoroalchiliche e perfluoroalchiliche da scarichi di acque reflue)

1. Al fine di impedire l'immissione attraverso gli scarichi di sostanze polifluoroalchiliche e perfluoroalchiliche nelle risorse idriche, in particolare in quelle destinate in via diretta o indiretta al consumo umano, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le tipologie e i limiti di concentrazione per ciascun parametro singolarmente considerato, nonché il valore somma per categorie di parametri individuati dallo stesso decreto.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono disciplinate altresì la frequenza di campionamento, i metodi di analisi da utilizzare per determinare i valori di parametro e le disposizioni per assicurare un costante ed efficace monitoraggio sul rispetto dei valori di parametro, per singolo composto e per somma di composti.

3. Le singole autorizzazioni possono prevedere limiti più restrittivi dei valori di emissione di quelli stabiliti dal decreto di cui al comma 1. Nei casi di cui al precedente periodo le autorità competenti al rilascio delle suddette autorizzazioni ne danno immediata comunicazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 3.

(Modifica all'articolo 239 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valori di fondo delle aree caratterizzate da inquinamento diffuso)

1. All'articolo 239 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« *3-bis*. Per garantire l'efficacia della raccolta dei dati e delle informazioni concernenti le aree caratterizzate da inquinamento diffuso di cui al comma 3, le regioni effettuano una ricognizione delle aree caratterizzate da valori di fondo naturale superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione. L'ISPRA definisce i contenuti minimi e la struttura dei dati essenziali, nonché le modalità di interoperabilità per la definizione dei livelli di qualità dei suoli e provvede alla loro trasposizione nel Sistema informativo nazionale dell'ambiente ».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di siti di interesse nazionale)

1. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, dopo le parole: « All'individuazione » sono inserite le seguenti: « e alla definizione del perimetro »;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis*. Su richiesta delle regioni o delle province autonome interessate possono es-

sere valutate modifiche al perimetro dei siti di interesse nazionale ai fini della bonifica in funzione dello stato di avanzamento delle procedure di bonifica o della presenza di ulteriori aree contigue per le quali è stato accertato un elevato superamento delle concentrazioni soglia di rischio. La richiesta, corredata di analisi circa lo stato delle matrici ambientali nelle aree oggetto di riperimetrazione effettuate dall'agenzia per la protezione dell'ambiente territorialmente competente nonché del programma delle operazioni di verifica e bonifica necessarie di competenza del richiedente a seguito della riperimetrazione, è valutata in funzione dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 dall'autorità competente in materia, acquisiti i pareri vincolanti dell'ISPRA e dell'Istituto superiore di sanità ».

Art. 5.

*(Modifiche all'articolo 252-*bis *del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale)*

1. All'articolo 252-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « della legge 9 dicembre 1998, n. 426, » sono inserite le seguenti: « e dell'articolo 252 del presente decreto »;

b) al comma 2, dopo la lettera *i-bis)* è aggiunta la seguente:

« *i-ter)* il rispetto del principio "non arrecare danno significativo" di cui al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, negli interventi previsti ».

Art. 6.

(Modifica all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, in materia di potenziamento del programma nazionale di bonifica)

1. All'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« *3-bis*. Le attività di bonifica di siti inquinati di competenza statale o la cui

bonifica è finanziata con risorse statali, nei casi previsti dagli articoli 252 e 252-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero finanziati da accordi di programma statali o ricadenti nel campo di applicazione del Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2021, sono comprese nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale con la finalità di identificare le risorse necessarie al loro completamento.

3-ter. Il programma di cui al comma 3 è aggiornato almeno ogni quattro anni. Il programma contiene almeno:

a) il censimento delle attività di cui al comma 3-*bis*, integrato con le informazioni eventualmente disponibili dall'anagrafe dei siti da bonificare di cui all'articolo 251 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) le informazioni aggiornate circa lo stato delle procedure di bonifica dei siti di interesse nazionale e dei siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale;

c) la quantificazione delle risorse necessarie per provvedere al completamento delle attività previste per le aree rientranti nel campo di applicazione del programma;

d) gli indicatori chiave per l'analisi dell'avanzamento delle attività di bonifica in relazione alla superficie recuperata, ai tempi di alterazione e alle risorse necessarie;

e) gli obiettivi di qualità in termini di avanzamenti attesi negli interventi di bonifica sulla base degli indicatori chiave;

f) i criteri per la definizione delle priorità di intervento;

g) l'individuazione delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi;

h) il cronoprogramma per la definizione degli obiettivi da raggiungere nel corso del periodo temporale di riferimento.

3-quater. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per la definizione dei contenuti minimi del programma individuati dal comma 3-*ter*. Il Ministero ogni anno pubblica un rapporto sullo stato delle procedure di bonifica rientranti nel programma di cui al comma 3, valutando il rispetto degli obiettivi in esso individuati ».

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.